



ISTANZA EX ART. 3 D.LGS N. 198/2009

AVVIO DI AZIONE COLLETTIVA PUBBLICA E/O AMMINISTRATIVA

nell'interesse degli utenti e/o consumatori i cui atti di adesione vengono posti in calce alla presente istanza, nonché dalla Confconsumatori, con sede a Parma, in Via Mazzini, n. 43, cf 80025080344, in persona del l.r.p.t. Mara Colla, nata a Collecchio (PR), il 31.01.1950, residente a Parma (PR), in Via Mantova, n. 10, cf CLL MRA 50A71 C852O, i quali agiscono tutti in proprio e con gli avv.ti Marina Peschiera e Giuseppe Barreca del Foro di Mantova, in forza dei predetti atti di adesione tutti *infra* riportati nonché, per quanto concerne Confconsumatori, in forza di procura stesa in calce alla presente istanza conferita ai predetti avvocati, presso il cui Studio in Mantova Via Della Conciliazione, n. 19, è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento

nei confronti

della PROVINCIA DI SONDRIO in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (anche quale Ente responsabile dell' "azienda" e denominata in seguito "Provincia").

nonché

dell'AZIENDA SPECIALE - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (*breviter* anche "Azienda" e/o "ATO")

e

della **SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A.** ovvero **"S.EC.AM."** in forma abbreviata, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (in prosieguo pure "Gestore")

INCIPIT

La risoluzione delle Nazioni Unite del luglio 29 luglio 2010 afferma l'esistenza del

“ ... diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani ...” .

Ma, purtroppo, spesso tale principio viene scordato!

I) INTRODUZIONE GENERALE

1) Con deliberazione di Consiglio Provinciale n.47 del 16.07.2012 la Provincia di Sondrio ha costituito l'Azienda Speciale -"Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio".

Tale Azienda è un organismo di diritto pubblico ed ente strumentale della Provincia di Sondrio che con la predetta deliberazione ne ha approvato lo statuto (smi, a cui per brevità si rimanda quanto ai contenuti).

Nell'oggetto delle attività di questo soggetto giuridico rientra “ ... *l'individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n.26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ...*” nonché “ ... *la determinazione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato; la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati; ... la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto delle convenzioni tipo con i relativi disciplinari / contratti di servizio previsti dall'art.151 del D.Lgs. 152/2006, secondo le disposizioni emanate*

dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas così come indicato con Deliberazione n.412/2013/R/IDR del 26 settembre 2013, nell'interesse dell'utente ...” (cfr. art. 2 dello statuto).

2) Come è noto, il “ ... servizio idrico integrato comprende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Il marcato profilo ambientale del servizio si accompagna ad altre caratteristiche di servizio pubblico prevalentemente determinate dalla rilevanza sociale dell'acqua e della sua essenzialità per la vita dei cittadini. Per tali ragioni l'erogazione del servizio idrico, più di altri servizi, deve avvenire in modo continuo e universale, assicurando pari condizioni di accessibilità alla risorsa e garantendo l'erogazione anche laddove non vi siano interessi di natura economica ...” (cfr Il servizio idrico integrato, in www.agenzia.roma.it)

3) Attualmente il SII è disciplinato, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 152/2006 smi, laddove è, infatti, previsto che i servizi idrici devono essere organizzati sulla base di ambiti territoriali, la cui circoscrizione è affidata alle varie regioni (cfr. art. 147 D.Lgs. n. 152/2006) e dalla L.R. Lombardia 26/2003 smi.

Per ciascuno di questi ambiti è costituita una struttura, dotata di personalità giuridica, alla quale viene trasferito l'esercizio delle competenze regionali in materia di gestione delle risorse idriche (nel caso di specie l'odierna Azienda).

Tale soggetto predispone, per il territorio di propria competenza, un piano d'ambito, attraverso il quale provvede a: individuare le infrastrutture esistenti da utilizzare per la gestione del servizio; programmare gli interventi di manutenzione e quelli di nuova realizzazione di opere necessarie per la qualità del servizio; stabilire un programma gestionale-organizzativo; delineare un piano economico-finanziario con

cui prevedere annualmente l'andamento dei costi di gestione e di investimento nonché i proventi derivanti dalla tariffa da applicare agli utenti del servizio idrico (art. 149 D.Lgs. n. 152/2006 smi).

Tra le prerogative dell'Azienda, poi, rientra anche la scelta del soggetto che dovrà occuparsi della gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dell'art. 149 *bis* D.Lgs. n. 152/2006 smi; i rapporti tra Azienda e Gestore e tra quest'ultimo e gli utenti sono regolati mediante la stipula di una convenzione secondo quanto disposto dall'art. 151 D.Lgs. n. 152/2006 smi, in cui vengono specificate, tra gli altri aspetti, le modalità di applicazione e di aggiornamento delle tariffe (art. 150 D.Lgs. n. 152/2006), mentre la Carta del SII costituisce il documento dove gli *standard* più favorevoli ai clienti/utenti/consumatori trovano la loro specificazione.

4) Tutto quanto sopra, non senza precisare che, comunque, le competenze spettano al Consiglio Provinciale e che l'Azienda è organo esecutivo in relazione alla predisposizione degli atti e all'esecuzione delle delibere provinciali.

5) Va specificato, pure, che la Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in 12 Ambiti Territoriali, 11 coincidenti con i limiti amministrativi delle Province e 1 per la sola Città di Milano. Tra questi, vi è quello della Provincia di Sondrio che comprende, oggi, 77 comuni (in precedenza 78 atteso che Menarola e Gordona si sono fusi in un unico ente territoriale).

Per tale ambito è stata, poi, costituita l' "*Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio* ".

Tra i compiti attribuiti all'azienda vi è quello di determinazione della tariffa, corrispettivo del SII (cfr art. 2 dello Statuto, "Oggetto delle attività"), per l'espletamento della quale, com'è noto, ci si deve attenere al "metodo tariffario" predisposto dall'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e Servizio Idrico Integrato

Al riguardo, *ab origine*, venne riferito ai Sindaci della provincia di Sondrio che in cinque anni si sarebbe dovuti giungere alla tariffa unica di euro 0,99; di fatto, invece, con tale importo è stata individuata la tariffa di partenza (cfr Piano d'Ambito, all. 3, pagg. 39 e segg).

Nel contempo, vennero approvate "linee guida" da parte del Consiglio Provinciale che prevedevano un piano d'ambito "stralcio" con un affidamento di tre anni ma, successivamente, senza nemmeno proporre la modifica delle "linee guida", è stato sottoposto al Consiglio Provinciale un piano d'ambito di 20 anni. A nulla valsero le osservazioni e la messa in evidenza di diverse irregolarità, incongruenze ed imprecisioni: la maggioranza consiliare approvò ugualmente tale piano d'ambito.

6) Dal 1 Luglio 2014 la gestione è stata, dunque, affidata alla S.Ec.Am.Spa (così la Carta dei Servizi: " ... *Gestore – È il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato; nel caso specifico è la Società SECAM SpA a seguito della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'08/05/2013 n.15 "Atto di indirizzo dell'ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio – Individuazione di SECAM S.p.A. quale gestore transitorio del Servizio Idrico Integrato di riferimento per l'intero ambito territoriale ottimale di Sondrio ..."*) ed in proposito gli odierni istanti lamentano che Secam Spa, nella gestione del servizio pubblico di cui è affidataria, tenga comportamenti poco trasparenti, illegittimi, antieconomici e al di sotto degli *standard* qualitativi richiesti, così ledendo i loro interessi e producendo pregiudizio sia agli stessi utenti/consumatori che agli Enti pubblici interessati al SII *de quo*, anche in assenza di capillari ed appropriati controlli da parte della Provincia nei confronti dell'Azienda e del Gestore, nonché della stessa Azienda con riguardo al medesimo Gestore.

II) LEGITTIMAZIONE

7) Tutti gli odierni istanti sono utilizzatori del SII della Provincia di Sondrio e, dunque, utenti e/o consumatori, rispetto a S.Ec.Am.Spa, sia perché residenti nei 77 comuni costituenti tale ambito territoriale, sia perché, comunque, titolari di diritti reali e/o nella disponibilità di beni immobili ivi situati.

Essi con la presente istanza, intendono conseguire il ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa sottesa allo svolgimento ovvero la corretta erogazione del SII, così da conseguire un risultato che arrechi giovamento, a tutti i contitolari dell'interesse diffuso (quale è quello poc'anzi nominato).

Inoltre, sempre gli odierni istanti sono tutti associati alla Confconsumatori - che pure essa aderisce alla presente azione di classe, anche quale soggetto iscritto sia al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU, organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico) sia nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1 - anno 2015 (cfr, ultimo aggiornamento, per quel che consta, il D.d.s. 5 novembre 2015 - n. 9290, in BURL, Serie Ordinaria, n. 46, pagg. 115 e 116, pubblicato Venerdì 13 novembre 2015)

Ebbene, gli utenti/consumatori agiscono quali fruitori, diretti e/o indiretti, del SII erogato nella Provincia di Sondrio mentre Confconsumatori agisce in qualità di ente esponentiale degli interessi degli associati.

III) SULL'UFFICIO D'AMBITO

8) In data 16 luglio 2012 il Consiglio Provinciale di Sondrio ha adottato la deliberazione n. 47 avente ad oggetto "*Costituzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, in attuazione alla legge regionale n. 21 del 27.12.2010*" che

ha istituito l'azienda speciale denominata "Ufficio d'Ambito della provincia di Sondrio" e, contestualmente, ha approvato lo statuto dell'Ufficio d'Ambito ed il Regolamento della conferenza dei Comuni.

Tanto, però, è avvenuto senza adottare le "linee guida".

In realtà, ai sensi dell'art. 114, comma VI, TUEL le "linee guida", elemento costitutivo *ex lege*, dovevano essere approvate preliminarmente o, a tutto concedere, contestualmente all'emanazione degli atti fondamentali.

Ma così non è stato!

Solo successivamente, con deliberazione n. 8 del 2013, il Consiglio Provinciale ha deliberato le "linee guida" ma, peraltro, con riferimento ad un PDA "stralcio" che non ha mai visto la luce.

Invece, è stato approvato un PDA "ordinario" (cfr. delibera n. 4/14 del CDA dell'Azienda e delibera CP n. 11/2014).

Dunque, è pacifica la mancanza di preliminari "linee guida", ai sensi dell'art. 114, comma VI, TUEL a legittimare l'adozione degli atti fondamentali successivamente posti in essere in relazione al SII.

Tale mancanza, peraltro, si ripercuote conseguentemente anche sulle delibere n. 42 e 43/2016 assunte dal CDA dell'Azienda.

9) Fermo quanto *supra* evidenziato, assorbente di ogni altra questione, si rileva pure come, per di più, lo Statuto e il Regolamento, nel testo approvato dal Consiglio Provinciale, così come allegati alla deliberazione consiliare n. 47/2012 e nella deliberazione stessa, presentino diverse imprecisioni/incongruenze (e solo alcune delle quali sono state sanate dalla Conferenza dei Sindaci per quanto riguarda il Regolamento).

Nonostante ciò, il Consiglio Provinciale non ha mai provveduto ai relativi adeguamenti dello Statuto e del Regolamento.

Inoltre, alcune amministrazioni (8 su 78, in allora) hanno effettuato osservazioni sulle imprecisioni, incongruità ed illegittimità del regolamento e della carta dei servizi.

A tali osservazioni, ha fornito risposta l'ufficio d'Ambito con la deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n. 29 del 06.08.2015.

In realtà la deliberazione non ha alcun contenuto sostanziale, anzi nemmeno formale, come emerge *ad videndum* dal dispositivo della stessa deliberazione.

In effetti, il Regolamento dei servizi non è mai stato rivisto (nonostante le tante inesattezze rilevate), mentre la Carta del servizio è stata riapprovata dall'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 34 del 06 agosto 2015 e avrebbe dovuto essere ulteriormente riapprovata entro giugno 2016, giusta la deliberazione dell'Autorità in data 29.12.2015.

Trattasi, dunque, di mancata emanazione di atti amministrativi obbligatori non aventi contenuto normativo.

IV) LA CARTA DEL SERVIZIO

10) La Carta del SII, così come emerge *ad videndum* dalla stessa, “ ... *costituisce una precisa scelta di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra il Gestore S.Ec.Am. e gli utenti; permette al singolo cittadino di conoscere ciò che deve attendersi dal Gestore e costituisce, allo stesso tempo, un mezzo per controllare che gli impegni siano rispettati. In particolare, la carta si prefigge il raggiungimento di due obiettivi principali: - miglioramento della qualità dei servizi forniti; - miglioramento del rapporto tra gli utenti e il Gestore S.Ec.Am.. Più nello specifico, la presente Carta fissa i principi, ed i relativi standard di qualità che il*

Gestore s'impegna a rispettare, per l'espletamento del SII, inteso quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue ...".

Tale documento avrebbe dovuto essere illustrato e reso disponibile " ... per ciascun utente del SII al momento della stipula del contratto con S.Ec.Am. S.p.A. ..." e il gestore nell'erogazione del servizio avrebbe dovuto attenersi ai seguenti principi (peraltro, richiamati da tutti gli atti fondamentali e non adottati nella *sedes materiae*): " ...

2.1 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

Tale principio si esplica nel garantire l'eguaglianza dei diritti degli utenti e la non discriminazione per gli stessi, ed in particolare nel garantire uguale trattamento agli utenti, a parità di condizioni impiantistico- funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.

2.2 Continuità

Costituisce impegno prioritario dell'azienda erogatrice del servizio a garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi, o ridurne la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, l'erogatore del servizio si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza.

2.3 Partecipazione

L'erogatore del servizio ha il dovere di fornire all'utente le informazioni che lo riguardano; quest'ultimo può avanzare proposte, suggerimenti ed ha il diritto di inoltrare reclami. Per gli aspetti di relazione con l'utente, l'azienda erogatrice del servizio garantisce l'identificabilità del personale e individua i responsabili delle strutture. L'utente ha diritto di richiedere e ottenere singolarmente o tramite le

associazioni che rappresentano interessi collettivi le informazioni che lo riguardano e può avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami.

2.4 Cortesia

L'erogatore del servizio si impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.

2.5 Efficacia ed efficienza

L'erogatore del servizio persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

2.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

L'erogatore del servizio pone la massima attenzione alla chiarezza e alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente ...” (cfr. Carta dei servizi).

Orbene, il *modus operandi* appare non conforme a tali principi anche – come già *supra* avvertito - in assenza di capillari ed appropriati controlli da parte della Provincia nei confronti dell'Azienda e del Gestore, nonché della stessa Azienda con riguardo al medesimo Gestore.

V) SULLE TARIFFE

11) Le tariffe del servizio idrico integrato sono regolate dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. 152/2006 e dai Metodi Tariffari predisposti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (di seguito AEEGSI) come previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le tariffe previste dal Piano d'Ambito predisposto dall'Azienda (versione 31.03.2014) e approvate dal Consiglio Provinciale di Sondrio (delibera n. 11 del 04.04.2014) non sono conformi, violano la legge e i Metodi Tariffari indicati e, tanto, si traduce nella violazione dei principi della Carta del Servizio *de qua*.

11.1) Modulazione Tariffa

L'art. 154, comma 6, del D.Lgs 152/2006, prescrive una modulazione tariffaria che preveda agevolazioni tariffarie per i consumi domestici.

L'art. 39.6, lettera b, dell'allegato A alla deliberazione 27/12/2013 n. 643/2013/R/IDR dell'AEEGSI (approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento), di seguito MTI, prescrive:

- i) una tariffa agevolata per le utenze domestiche;
- ii) una tariffa base da cui detrarre la quota fissa prevista dal piano tariffario e indipendente dai consumi;
- iii) da uno a tre scaglioni tariffari finalizzati a penalizzare i consumi superiori alla fascia base.

La modulazione è conseguente all'applicazione della risoluzione ONU del 28 luglio 2010 che ha dichiarato il diritto all'acqua "... *un diritto umano universale e fondamentale* ...", sottoscritta e approvata dall'Italia ed alla quantificazione di 50lt giorno (18mc anno) minimo essenziale per la vita umana.

La penalizzazione attraverso scaglioni tariffari più onerosi ha l'evidente funzione di disincentivare i consumi abnormi sempre nella logica della tutela e risparmio dell'acqua, quale bene comune.

Orbene, l'Azienda e la Provincia disattendono completamente le citate prescrizioni e applicano una tariffa unica senza alcuna modulazione. Quindi, nessuna agevolazione per i consumi domestici e vitali e medesimo costo per i cittadini, che

con senso civico, sono attenti ai consumi e quelli che consumano senza alcun criterio e attenzione.

È un comportamento che penalizza tutti i nuclei familiari, quelli unipersonali ma, in particolare quelli pluripersonali perché la modulazione dovrebbe essere applicata a ciascun componente il nucleo familiare per garantire a tutti l'accesso all'acqua come previsto dalla citata deliberazione ONU.

Tale comportamento non viene affatto risolto con la deliberazione del CDA dell'azienda n. 42/2016, né con gli allegati alla stessa proposta, in quanto i contenuti sono, *ictu oculi*, inadeguati rispetto a quanto previsto dalle normative e dal MTI innanzi richiamati, anche per quanto *infra* si andrà ad affermare.

11.2) Quota fissa

Lo stesso art. 39.6, alla lettera a) del MTI prevede una quota fissa per “... *ciascun servizio del SII* ...”.

Il riferimento a ciascun servizio del SII non può che riferirsi ad ogni singola utenza (singolo contatore); ma, come nel caso di condomini con contatore centralizzato, la quota fissa è applicata a ciascuna unità familiare con una forte penalizzazione che si aggiunge a quella della mancata modulazione.

11.3) Quota minima di consumo

a) L'art. 39.2 del MTI afferma che “ ... *è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche* ... ”

La forfettizzazione dei consumi stabilita dall'Ufficio d'Ambito e dalla Provincia su cui applicare la tariffa unica è, di fatto, l'applicazione di un consumo minimo non essendo dimostrato e non accertato il reale consumo dei singoli fruitori del servizio.

La seconda parte del citato art. 39.2 recita: “ ... *Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria ...*”.

La conclusione non può che essere l'inevitabile modifica della struttura oggi applicata con una più idonea al rispetto del dettame previsto dal MTI che, per le deleghe attribuite all'AEEGSI, deve essere assimilato ad una disposizione normativa.

Non si deve nemmeno dimenticare il principio, fissato dall'art. 154 del d.lgs. 152/2006, secondo cui “*chi inquina paga*” che si riferisce, ovviamente, ai consumi che, oltretutto, sono presi a base di calcolo per fognatura e depurazione.

Invece, con un consumo forfettizzato e non commisurato, si giunge all'esatto opposto: pagano tutti lo stesso importo ... *sic!* ... indipendentemente dal comportamento tenuto, dalle varie fattispecie e dalle condizioni oggettive/soggettive in cui versa ogni utente/consumatore.

Evidente, in proposito, che alcun rimedio a questo stato di cose viene posto in essere con la delibera (e con i relativi allegati) del CDA dell'Azienda n. 43/2016, atteso che i contenuti di questi atti non attuano i principi vigenti nella *sedes materiae* poc'anzi richiamati.

b) La forfettizzazione, come indicato nei vari documenti dell'Azienda, è stata adottata per sopperire alla mancanza, in grossa parte del territorio provinciale, dei contatori dei consumi. Questa situazione non giustifica però l'adozione di metodologie contrarie alla normativa vigente e ad un “pagamento” non correlato ai consumi.

Senza dimenticare che l'art. 43 del MTI pone a carico degli Enti d'Ambito la “ ... *verifica specifica di efficienza del servizio di misura* ...” e non è certamente una

manchevolezza o una carenza dell'utente/consumatore la mancanza dell'apparecchiatura di misura non realizzata dal precedente gestore.

L'attuale Gestore sembra non voler affrontare con un piano di intervento programmato tali problematiche poste a suo carico dallo stesso art. 43 e dal Piano d'Ambito.

Anzi, nella delibera (e con i relativi allegati) del CDA dell'Azienda n. 43/2016 dà per scontato che tale situazione debba essere risolta dagli utenti/consumatori, dimenticandosi che il contatore va apposto dal Gestore e non da altri.

c) La quantificazione, inoltre, del consumo di 153mc per utenza (ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario - volumi d'acqua fatturati) è in evidente contraddizione con altra parte del Piano (Capitolo 5 – Stato di fatto del servizio idrico – pag. 292) che quantifica in 130lt giorno il consumo pro-capite (130lt giorno sono pari a 47,5mc di consumo annuo).

Un nucleo familiare sino a 3 persone, con l'addebito di 153mc pagherà più del proprio consumo mentre un nucleo familiare con più di tre persone pagherà meno del proprio consumo.

Invece, il principio generale, dalla Legge Galli (L. 36/1994) al d.lgs. 152/2006, stabilisce che il costo dell'acqua deve essere uguale per tutti e proporzionale ai consumi. Con la determinazione di un consumo forfettizzato di 153mc per utenza, questo non avviene creando una situazione di disparità, fonte di grave ingiustizia manifesta e discriminazione economica.

11.4) Ed, in proposito, non si può non riaffermare che le deliberazioni nn. 42 e 43 2016 adottate dal CDA dell'Azienda non risolvono affatto queste problematiche.

Anzi, le peggiorano !!!

11.5) Non è chi non veda, allora, come tutto quanto *supra* evidenziato sia assolutamente stridente con i principi dettati dalla Carta del Servizio.

VI) SULLE TARIFFE SOTTO ALTRI PROFILI

12) Fermo restando quanto in precedenza affermato sulle tariffe, assorbente di ogni e qualsivoglia altro profilo, nel senso che non sono ammissibili prezzi forfettari e/o senza modulazione e/o in spregio a tutti i principi *supra* richiamati, si osserva pure quanto in appresso.

Con la deliberazione del CDA dell'Azienda n. 48 del 19.11.2015 – intitolata *“Indicazioni al gestore d'ambito relativamente l'attribuzione in fattura del dato di consumo della risorsa idrica per le utenze di tipo domestico dotate di contatore di tipo meccanico”* – si è deciso “ ... di stabilire in 39 metri cubi all'anno per singola utenza domestica il consumo forfettario ... valore già in uso attualmente per le utenze domestiche prive di contatore così come definito ai capitoli 3 e 4 del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito Vigente ... ”.

Nonostante ciò, a distanza di pochissimi giorni, si è assunta la deliberazione n. 50 26.11.2015 – denominata anch'essa *“Indicazioni al gestore d'ambito relativamente l'attribuzione in fattura del dato di consumo della risorsa idrica per le utenze di tipo domestico dotate di contatore di tipo meccanico”* con la quale si è determinato ... sic! ... “ ... di stabilire in 153 metri cubi all'anno per singola utenza domestica il consumo forfettario ... valore risultante dalla media dei consumi misurati nella stessa tipologia di utenza nei comuni dotati di contatore così come previsto al capitolo 4 del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito ... ”.

Delle due l'una!

Difficile comprendere la *ratio* del modo di operare, assai singolare (tenuto conto anche di quanto *supra* già evidenziato), del CDA dell'Azienda che in soli sei giorni, ha affermato tutto e il contrario di tutto.

Ma da tanto sorge pure il seguente legittimo dubbio: ma in base a quali dati “storici” sono state effettuate le comunicazioni all'Autorità Garante e, poi, successivamente adottate le tariffe? (tenuto conto di quanto *infra* si puntualizzerà, fermo restando che non possono certamente essere ritenute corrette sia le tariffe applicate, sia il numero di metri cubi forfettari addebitati e tenuto conto, altresì, che pure la redazione del Piano d'Ambito “... *ha risentito di alcune criticità generate dal non esaustivo ventaglio di dati trasmessi dai gestori in economia all'AEEG ... e dall'assenza di contatori alle utenze di 33 comuni su 78 ...*”; e tanto anche per stessa ammissione del Presidente del CDA dell' Ufficio d'Ambito, cfr. Verbale Conferenza dei Sindaci del 5 marzo 2014).

Ed ancora, per quel che consta, pare che per quanto riguarda le località di montagna esistano degli accordi non scritti tra gestore e Comuni

13) Tanto più che i contenuti di queste deliberazioni (n. 48 e 50) suonano più come un'imposizione sanzionatoria quasi a titolo di responsabilità oggettiva, per inadempimenti pregressi imputabili a soggetti istituzionali, da applicarsi nei confronti dell'utente/consumatore.

Ciò è confermato da quanto si legge a pag. 287 (Capitolo 5: Stato di fatto dei servizi idrici –punto 5.6.3. – Le nuove tariffe del SII della Relazione) laddove si afferma che con “ ... *i dati ricognitivi ottenuti dalle schede predisposte dagli attuali gestori per rispondere a quanto richiedeva la Del. AEEG n. 347/12 e alle successive integrazioni richieste dall'Ufficio d'Ambito, è stato possibile calcolare per ciascuno dei 78 comuni la Tariffa Reale Media (TRM) attualmente applicata.*

Nel caso dei 33 comuni che non dispongono ancora di una contabilizzazione dei volumi si è proceduto in due modi distinti: per i comuni che hanno fornito i dati dei volumi 2011 fatturati sulla base di importi forfettari, il nuovo soggetto gestore unico continuerà a fatturare sulla base dei volumi forfettari ai singoli utenti, calcolati in via deduttiva sulla base dell'importo fatturato nel 2011 diviso per la tariffa unitaria dell'anno di riferimento, fatto salvo l'incremento annuale del 5% nel primo quinquennio, finché non verranno man mano installati i contatori all'utenza e/o contabilizzatori di volumi alle vasche. A queste due tipologie di intervento verrà data priorità all'interno del Piano degli investimenti. Per i comuni che non sono stati in grado di fornire i dati sulla quantità di acqua erogata, fino a installazione degli apparecchi di misura dei volumi da parte del Gestore unico d'ambito, come previsto nel Piano degli investimenti, agli utenti sprovvisti di contatore la fatturazione da parte del Gestore avverrà tenendo conto di un consumo di 153 mc annui per ogni utenza. Tale valore è la media provinciale dei consumi che si registra nella stessa tipologia d'utenza dotata di contatore ...".

Orbene, per quel che consta i calcoli sono stati eseguiti senza effettuare alcuna differenziazione tra i vari utilizzi dell'acqua (civile, industriale e/o altro). In altre parole, pare siano stati semplicemente sommati i consumi dei comuni con contatore sia con riferimento alle utenze domestiche, sia con riguardo agli insediamenti produttivi delle più diverse fattispecie.

E la situazione appare, a tutt'oggi, irrisolta; anzi, con le deliberazioni n. 42 e 43/2016 del CDA dell'Azienda la stessa viene reiterata, senza alcuna plausibile giustificazione.

Allora ci si chiede: per quale ragione gli utenti/consumatori dovrebbero essere

penalizzati per fatti altrui e trattati gli uni rispetto agli altri in modo così pesantemente diverso?

Tutto ciò è in spregio ai principi definiti dalla Carta dei Servizi e va, dunque, stigmatizzato alla luce delle stesse fonti normative e regolamentari *supra* richiamate.

14) Ma vi è ancora di più. Solo per far degli esempi, consta che S.Ec.Am. Spa: i) ad un cespite composto da più unità immobiliari ma con un solo contatore, addebiti nella relativa FF più “fissi”; ii) ad un’abitazione di un soggetto non residente munita di contatore, addebiti un fisso di € 70,00.

Evidente la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta di chiedere dei “fissi” pur a fronte della circostanza della non corrispondenza tra servizio reso e *quantum* richiesto.

15) Con deliberazione n. 19 del 25.06.2014 del CDA dell’Ufficio d’Ambito avente ad oggetto: *“Approvazione del testo definitivo della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell’ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio”* si è stabilito all’art. 10, comma IV, della convenzione di affidamento che in *“... caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione delle concessioni di cui al punto 1, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, il Gestore è tenuto ad estendere la gestione delle aree territoriali interessate da tali concessioni. L’estensione della gestione deve essere operata nel rispetto ed in conformità delle previsioni della presente convenzione. In tal caso le parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d’Ambito vigente ai sensi del successivo articolo ...”*

Il piano tariffario del piano d’ambito al pari di quello pubblicato sul sito di S.Ec.Am. Spa, nonostante la nota circostanza che da tempo i comuni di Albaredo

per S. Marco, Albosaggia, Dubino, Gerola Alta e Rasura siano entrati a far parte della gestione di S.Ec.Am. Spa, non è stato adeguato a quanto testé riportato non solo dal punto di vista formale, ma piuttosto da quello sostanziale.

Infatti, per i predetti enti territoriali non sono ancora state rese note le relative tariffe del SII.

16) Un discorso a parte va fatto, poi, per le abitazioni di montagna: una tipologia di utenza anch'essa distinta da tutte le altre per le quali ATO non possiede alcun dato misurato e, quindi, il criterio espresso nel piano d'ambito (ovvero della stessa tipologia di utenza) viene a mancare. Questo non autorizza ad attribuire i consumi ottenuti dai dati relativi ad altre tipologie con caratteristiche totalmente differenti.

Il fatto stesso che esistano pochissime realtà di questo tipo dotate di contatore è significativo della peculiarità di tale utenza: stagionale, con consumi contenuti (pochissime lavatrici, lavastoviglie, vasche da bagno ecc.), sita in medio/alta montagna, con rischi di gelo, spesso servite da un impianto scollegato dall'acquedotto principale. A distanza di anni (dal 1 luglio 2014), la gestione delle utenze di montagna non è ancora stata regolamentata ed alcuni comuni si sono dichiarati disponibili a tenersi in capo queste utenze che in effetti presentano particolari e gravose difficoltà di gestione. Ma la domanda è: risulta normale che un piano d'ambito, in una zona completamente montana, non abbia previsto alcunché per questa tipologia?

17) Ancora una volta, dunque, è più che evidente la violazione e falsa applicazione della Carta del Servizio, della legge e delle norme regolamentari ed amministrative vigenti nella *sedes materiae*.

VII) SUL CONTRATTO

18) Per quel che consta, nessun contratto è stato stipulato tra il Gestore e gli utenti/consumatori del SII salvo per i nuovi utenti. Ma anche il contratto che viene fatto firmare ai nuovi utenti contiene elementi di criticità. Infatti:

Punto 2.2

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura denominata "contatore". Sono eccezionalmente ammesse forniture a *forfait*. Si vedano al riguardo quanto già *supra* evidenziato.

Punto 2.4

In merito agli impianti anti-incendio il gestore non si prende alcuna responsabilità in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione. In proposito, appare alquanto singolare che per un servizio di tale rilevanza si dichiari di non assumersi alcuna responsabilità, soprattutto in un territorio che oltre ad essere montano è anche boschivo.

Punto 3.4

Il contratto è l'unico documento che impegna il gestore a provvedere alla fornitura del servizio. *Ergo*: gli utenti che S.ec.am. Spa ha "ereditato" dai comuni e che non sono in possesso di un contratto da che cosa sarebbero garantiti?

Punto 5.3

La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale, sulla base delle lettura effettuate dal personale incaricato. Fatto sta, però, che in alcuni comuni non sono state ancora inviata le FF relative al secondo semestre 2014, mentre in altri, ad oggi, sono state recapitate FF sino 2° semestre 2015.

19) In altre parole, per i vecchi utenti/consumatori, si è assistito al travaso di ciò che in passato faceva capo ai precedenti erogatori del servizio in S.Ec.Am. Spa, senza alcuna soluzione di continuità, nonostante l'evidente circostanza che tutte le

regole del SII fossero cambiate, sia con riguardo “*al quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?*” che al “*quantum debeatur*”.

20) Ed anche la Carta del Servizio non è stata diffusa in modo capillare tra gli utenti consumatori.

Tanto è vero che, il gestore non si è nemmeno fatto carico di risolvere la problematica riguardante migliaia di utenti/consumatori lasciati senza contatori (distribuiti in 33 comuni che, in anni passati, non si sono dotati di contatori, quali Bormio, l'unico capoluogo di mandamento che ne è ad oggi sprovvisto, Valdisotto, Sondalo, Berbenno Valtellino, Teglio, Aprica, Madesimo, Torre Santa Maria, Caspoggio, Lanzada, Chiesa in Valmalenco, Grosotto, per citarne alcuni).

Ma nonostante ciò, ha fin cercato di risolvere per le vie brevi ... *sic!* ... ogni questione: infatti, S.Ec.Am. Spa ha pure utilizzato, per l'addebito in conto corrente delle fatture commerciali emesse, le autorizzazioni permanenti di addebito in c/c (RID) che gli utenti/consumatori avevano rilasciato ai Comuni precedentemente all'affido della gestione del SII al Gestore unico. Cosicché gli stessi utenti/consumatori, senza neppure sapere che era cambiato il Gestore, si sono visti l'addebito automatico delle fatture in c/c.

Ed oggi con la deliberazione n. 43/2016 del CDA dell'Azienda si rincara la dose in odio ad ogni singolo utente/consumatore.

E tanto la dice lunga sul modo di operare da parte di Azienda e Gestore e sul mancato rispetto, quanto meno, della Carte del Servizio.

VIII) ASPETTI FISCALI

21) Ma vi è di più. Come già *supra* avvertito, il cittadino dovrebbe pagare in base ai consumi (che si ricavano, ovviamente, dal contatore), con delle fasce tariffarie differenziate in base all'utenza (residenziale, non residenziale, commerciale, ecc,

ma nel caso di specie, si rileva che tali differenziazioni non sempre esistono): su queste somme è dovuta l'Iva agevolata al 10%. Si versano, tuttavia, in relazione alle fattispecie che ci occupano, anche degli importi che prescindono dall'effettivo utilizzo, quali quelli relativi alla cosiddetta quota fissa agli addebiti cd "forfettari" (questi ultimi di per sé illegittimi; in altri termini FF emesse in base a consumi presunti e non in base alle letture effettive del contatore, non essendo gli importi commisurati al reale servizio offerto). Su tali ultimi importi, non trattandosi del corrispettivo di un servizio, l'Iva non è dovuta (fermo restando che l'*escamotage* che i vari Enti gestori tentato di utilizzare per giustificare il tutto sotto la voce acconti è, e resta , del tutto illegittimo).

IX) SULLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

22) Il Piano d'Ambito, a pag. 48, precisa che "... *il piano economico e finanziario è stato sviluppato senza prevedere alcuna remunerazione del capitale investito...*".

Ma nel caso specifico non è così!

La remunerazione del capitale, tecnicamente, è il maggior valore delle componenti positive del conto economico rispetto alle componenti negative, ossia l'utile ante imposte realizzato.

Il MTI, con gli articoli 19 e 20, prevede il metodo per la determinazione degli oneri finanziari e fiscali del gestore.

Prescindendo dalla legittimità o meno dei citati articoli, oggetto di valutazione in corso da parte del Consiglio di Stato e, nel caso specifico, non eccepito, l'affermazione contenuta nel Piano d'Ambito appare non veritiera.

La remunerazione del capitale investito, come detto in precedenza, è l'utile lordo conseguito ossia la parte di ricavi eccedenti la integrale copertura dei costi in essi compresi gli investimenti, le manutenzioni e tutti i rischi della gestione.

Se dal conto economico del Piano D'Ambito si rileva, per ognuno degli anni sui quali lo stesso è strutturato, un utile lordo, contenuto nei primi esercizi ma, sicuramente, eccessivo negli esercizi successivi, come si può affermare che il piano economico e finanziario, e quindi la tariffa, non tiene conto della remunerazione del capitale?

Forse l'estensore del Piano intendeva che la struttura della stessa non prevedeva una voce specifica riferita alla remunerazione del capitale investito ?

È, comunque, un'affermazione non vera che fornisce un'informazione non corretta. Non esiste alcun piano economico finanziario che contenga nella sua struttura la voce "*remunerazione del capitale investito*" in quanto la stessa è il valore residuale ossia l'utile lordo.

Dal piano economico emerge un utile lordo per il 2014 di € 287.620, pari all'1,26% dei ricavi, con una crescita esponenziale già dal 2015 per arrivare nel 2033, ultimo esercizio del piano, a € 14.809.507, pari al 42,52% dei ricavi. In sintesi nei 20 anni di gestione del servizio previsti dal Piano risultano, complessivamente, ricavi per € 663.716.396, costi per € 468.398.101 (compresi i costi per investimenti – gli ammortamenti - di € 76.133.123) e un utile lordo di € 195.318.295 pari al 29,43% dei ricavi (circa 2,5 volte i costi degli investimenti).

Orbene, che cos'è un utile di tale entità se non profitto e quindi remunerazione del capitale investito?

Si potrebbe obiettare che gli utili non avranno come destinazione il dividendo e, quindi, potrebbero essere destinati ad interventi migliorativi della rete e a nuovi investimenti.

Questi ultimi, però, sono quelli previsti dal Piano e i residui finanziari saranno destinati a rimanere, inutilizzati. Con quali finalità ?

Ed a tale ultima domanda non è possibile rispondere, atteso che l'analisi dei bilanci del Gestore non consente la valutazione economica delle singole attività

23) Dal rendiconto finanziario del Piano d'Ambito, a conferma emerge, poi, che nel corso dei vent'anni di piano si accumuleranno risorse finanziarie per € 255.405.346 che non hanno una destinazione specifica e che non sono funzionali alla gestione del servizio o agli investimenti.

Dalla semplice lettura del rendiconto finanziario non si rileva l'accumulo indicato perché è la stessa impostazione del rendiconto finanziario che appare errata.

Non è ammissibile che un rendiconto finanziario non tenga conto dei saldi dell'esercizio precedente che costituiscono disponibilità o indebitamento all'inizio di ogni singolo esercizio.

L'unica giustificazione potrebbe stare nella volontà di distribuire ai soci, a titolo di utile, i residui attivi della gestione di ogni singolo esercizio, che quindi non si riportano; ma, nel piano, non è specificata e, peraltro, dovrebbe essere esclusa dalla gestione del servizio idrico perché contraria al concetto di tariffa destinata alla integrale copertura di costi e investimenti come sancito dall'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

24) Le risorse finanziarie si formano per tariffe troppo elevate, come abbiamo visto, ed eccedenti la integrale copertura dei costi e degli investimenti.

Qual è la ragione che sta alla base di una formazione di capitale finanziario non necessario che si crea con un aggravio del costo del servizio idrico per ogni singolo cittadino nonostante il diritto all'acqua sia “ *un diritto umano universale e fondamentale* ”?

La gestione, affidata in *house providing*, resta nell'ambito pubblico e non dovrebbe avere come obiettivo un risultato economico ma l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, per l'utente/consumatore, del servizio.

Tanto fa sì che si possa ritenere che la gestione di S.Ec.Am. Spa è assai vicina ad una gestione privatistica dell'acqua e, tanto, risulta in spregio a quanto *intra* evidenziato (rammentando che in giurisprudenza si è pure ritenuto che “ ... *l'interpretazione del meccanismo di determinazione e di revisione della tariffa del servizio idrico ... finirebbe per trasformare il sistema basato sulla tariffa determinata ... in una sorta di appalto "remunerato a piè di lista" con sostanziale annullamento del rischio d'impresa per il gestore (e sua deresponsabilizzazione) e accolto all'utenza dei maggiori costi del servizio ...*” (cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. I, 22.4.2011, n. 357).

X) IL CONTO ECONOMICO E IL PIANO FINANZIARIO DEL PIANO

D'AMBITO

25) Il conto economico ed il piano finanziario presentano grossolani errori che rendono gli stessi documenti inattendibili anche se la tariffa è stata determinata, probabilmente, sulla base delle loro risultanze.

Si richiama quando già illustrato in precedenza relativamente al riporto iniziale dei saldi degli esercizi precedenti che non consentono, se non a tecnici, di rilevare la formazione delle ingenti e inutili risorse finanziarie. Un piano economico finanziario dovrebbe includere anche uno Stato Patrimoniale che consenta di

valutare le variazioni che intervengono nel Patrimonio del gestore; anche questa parte importante e sostanziale, non c'è.

Ma non è tutto. I ricavi nel conto economico sono definiti “Ricavi da tariffe (lordo FONI)” mentre nel rendiconto finanziario sono definiti “Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)”, gli importi, stranamente, sono identici.

Lordo, ossia comprendono, e netto, ossia escludono, sono due concetti diversi ed anche gli importi relativi devono essere diversi.

Non si tratta di una banale svista di trascrizione ma di un errore, probabilmente, nel rendiconto finanziario che, ovviamente, altera i risultati di ogni singolo esercizio in misura rilevante.

Nella prima riga del rendiconto finanziario, quella definita “Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)” si riporta una cifra identica alla prima riga del conto economico (“Ricavi da tariffe (lordo FONI)”) mentre il valore avrebbe dovuto essere inferiore nella stessa misura dell'importo del FONI (Fondo Nuovi Investimenti – indisponibili perché destinati alla parziale copertura degli investimenti).

Per meglio comprendere le differenze riportiamo i dati complessivi del rendiconto finanziario per tutti i venti anni del piano.

Al netto del FONI i ricavi avrebbero dovuto essere € 518.286.053 e non € 644.843.460, come indicato nel Piano; la differenza, € 126.557.407, non è altro che l'importo delle entrate per il FONI inserito nel rendiconto finanziario alla riga denominata “FONI”.

Se l'errore, come probabile, è nel rendiconto finanziario sono state inserite due volte le entrate per il FONI. Se l'errore, invece, fosse nel conto economico,

sarebbe stata omessa una parte consistente di ricavi e gli utili sarebbero stati molto più consistenti.

L'ulteriore stranezza del rendiconto finanziario è nella quantificazione degli investimenti che, a decorrere dal 2021, sono inferiori all'importo del FONI. In questo caso il FONI (entrate indisponibili destinate a nuovi investimenti) diventa un ricavo senza specifica destinazione e, quindi, è utile.

XI) IL NUOVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) – DELIBERA N.43

DEL 18-07-2016 DEL CDA DELL'AZIENDA

26) Con tale delibera si sta cercando di varare il nuovo Piano Economico Finanziario predisposto per l'adeguamento delle tariffe per il periodo 2016-2019, inoltrato all'AEEGSI per la sua approvazione ed in attesa di essere approvato dalla Conferenza dei Comuni e dal Consiglio Provinciale.

Nello stesso, però, non è ancora rinvenibile la parte patrimoniale ed il riporto dei saldi degli esercizi precedenti.

La prima considerazione, comunque, che al riguardo il nuovo PEF conferma che il Piano era completamente erroneo con le conseguenze che di seguito saranno illustrate e che la sua sistemazione non è sufficiente a sanare gli effetti che gli errori hanno provocato.

L'errore delle entrate, nel rendiconto finanziario, che duplicava il FONI è stato rimosso come sono stati sistemati investimenti inferiori allo stesso FONI.

Gli utili lordi si sono ridotti, nei vent'anni, da € 195.318.295 a € 30.508.224 (se è stata una svista, aumentano le perplessità), l'importo complessivo del FONI, sempre nei vent'anni si è ridotto da € 126.557.407 a 13.653.180.

Un errore certamente non marginale considerato che per un analogo periodo (19 anni) la differenza dei ricavi da tariffa (quelli che pagano gli utenti) è di € 239.351.294 con un'incidenza sulla tariffa a regime (€ 1,26) di € 0,66 (sic!).

Ma gli errori continuano a produrre i loro effetti negativi.

La tariffa è stata determinata per la copertura di tutti i costi compresi gli investimenti che nel primo piano sono stati determinati per il periodo 2014-2019 secondo il seguente prospetto:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ricavi da tariffe (lordo FONDI)	22.047.261	25.687.392	27.615.588	29.623.748	31.711.366	33.877.207
tariffa applicata	1,15	1,34	1,44	1,54	1,65	1,77
Costi operativi	21.568.759	21.507.016	21.134.119	21.044.868	20.939.426	20.872.955
Ammortamenti	668.496	1.735.619	2.612.776	3.373.381	4.152.965	4.639.132
Interessi passivi	323.532	453.318	431.725	274.060	235.406	218.864
totale costi	22.560.787	23.695.953	24.178.620	24.692.309	25.327.797	25.730.951
totali costi per mc	1,18	1,24	1,26	1,29	1,32	1,34

Mentre ricavi, costi complessivi, tariffa, secondo il nuovo PEF, sono le i seguenti:

			2016	2017	2018	2019
Ricavi da tariffe (lordo FONDI)			20.139.683	20.350.007	20.815.165	21.141.586
tariffa applicata	-	-	1,05	1,06	1,09	1,10
Costi operativi			16.151.064	16.024.495	15.923.894	15.833.697
Ammortamenti			2.404.114	2.567.194	2.705.968	2.875.800
Interessi passivi			241.583	174.125	547.484	823.451
totale costi			18.796.761	18.765.814	19.177.346	19.532.948
totali costi per mc			0,98	0,98	1,00	1,02
rapporto costo/mc			77,7%	76,0%	75,7%	75,9%

Come riscontrabile dalle due tabelle la tariffa per metro cubo secondo il nuovo PEF dovrebbe essere ca. il 76% di quella del precedente Piano.

In entrambi i casi, la tariffa è stata calcolata sul totale dei ricavi in rapporto al totale dei consumi fatturati (indicati nel Piano d'Ambito) e non solo su quelle relative all'uso domestico, non disponendo dei dati necessari. La rimodulazione con la determinazione delle tariffe diverse da quella dell'uso domestico dovrebbe,

per i meccanismi di formazione della tariffa, comportare una ulteriore riduzione della tariffa ad uso domestico.

Purtroppo, però, la correzione e modifica del precedente PEF non porterà benefici agli utenti perché il MTI prevede il meccanismo del moltiplicatore di adeguamento rispetto alla tariffa 2012 che, nel caso specifico dovrebbe essere quella citata di € 1,26, quella prevista a regime applicata con la gradualità di cui al punto 3.1 dell'allegato 3 alla relazione di accompagnamento del piano d'ambito.

Il moltiplicatore è il coefficiente utilizzato, all'inizio dell'anno, per determinare le tariffe da applicare e da congruare, ovviamente in aumento, sulla base dei costi realmente sostenuti nel corso dell'esercizio. Per effetto dell'applicazione dei moltiplicatori di ogni singolo esercizio la tariffa è quella riportata nella tabella che segue

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
moltiplicatore		1,187	1,006	1,017	1,040	1,057
tariffa mc	1,26	1,496	1,505	1,530	1,591	1,682

Tale tariffa è notevolmente superiore a quella indicata nella tabella precedente che dovrebbe essere quella reale e da applicare sulla base dei dati economico finanziari rilevati dall'Azienda nel nuovo PEF.

Il moltiplicatore per il 2015, poi, è già stato applicato, come dichiarato da quest'ultima nella relazione di accompagnamento al nuovo schema di regolazione della tariffa in fase di approvazione.

Ovviamente i moltiplicatori saranno applicati sulle tariffe in vigore nei vari comuni essendo in fase di attuazione la procedura di convergenza alla tariffa unica.

XII) SULL'INFORMAZIONE AGLI UTENTI ED AI COMUNI.

27) Recentemente, sia l'Azienda che il Gestore hanno risposto agli utenti/consumatori che l'onere dell'informazione all'utente spettava ai Comuni per il semplice fatto che questi detenevano le anagrafi delle utenze.

Il fatto è che anche i comuni hanno ricevuto poche informazioni e semplicemente non sono in grado di fare altro che comunicare che la gestione è passata dai Comuni ad un gestore unico provinciale.

S.Ec.Am. Spa scrive spesso agli utenti che non ha competenza nella definizione delle tariffe e che non partecipa alla formazione delle stesse, ma in realtà le cose stanno diversamente, atteso che il Gestore ha posto in essere la ricognizione delle reti e delle infrastrutture del SII ed ha attribuito valori, costi, deciso (di fatto) piani, ecc.

Inoltre, su molte delle deliberazioni del CDA dell'Azienda si legge: "... *sentita S.Ec.Am. Spa* ..." oppure " ... *come da proposta della S.Ec.Am. Spa*" ecc.

In tal modo, nulla è trasparente!

28) E tanto accade, in assoluto, con riguardo alle regole che seguono:

- Pag. 325 (capitolo 6 – 6.4.1.2 Obiettivo) " ... *L'Ufficio d'Ambito, in qualità di ente affidante, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'attività del gestore, è tenuta a vigilare sull'applicazione dei principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, tra cui preme sottolineare la partecipazione dei cittadini, e il carattere dinamico degli standard il cui avanzamento deve rendere visibile il processo di miglioramento auspicato. Si precisa che il concetto di partecipazione è più ampio di quello di informazione ed implica il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali non solo a posteriori, mediante ratifica o presentazione di osservazioni, bensì fin dalla fase istruttoria del processo considerato, all'atto della assunzione delle scelte di fondo.*

In tal senso l'utente dovrebbe partecipare al processo di definizione degli standard del servizio, mentre di fatto normalmente si limita ad accettare passivamente la proposta formulata dal gestore, salvo poi rendersi conto di eventuali difficoltà nel momento in cui dovesse richiedere specifiche prestazioni. D'altra parte è facilmente comprensibile come un cittadino spesso non disponga del tempo e delle energie necessarie per rivendicare una maggiore soddisfazione. D'altra parte la progressività nella implementazione dei livelli minimi del servizio è riconosciuta dallo stesso D.P.C.M. 4 marzo 1996, il quale prevede che i tempi di adeguamento siano esplicitati nel rapporto contrattuale con il gestore affidatario. Preme infine sottolineare l'inderogabilità degli standard fissati. Ciò significa che essi rappresentano valori estremi, che comunque non devono coincidere se non occasionalmente con la prestazione effettivamente erogata, che di norma dovrà invece essere migliore ...” ;

- A pag. 281 (capitolo 5: stato di fatto dei servizi idrici – B7 COSTI PER SERVIZI) alla voce “Servizi commerciali” si legge “ ... Pubblicità e promozione: il valore rappresenta i costi che sosterrà il futuro soggetto gestore per eventuali campagne verso gli utenti per ridurre gli sprechi di acqua, per informare gli utenti, per spiegare le modalità di fatturazione, ecc. ...”;

- nella deliberazione n. 19 del 25.06.2014 del CDA dell'Ufficio d'Ambito avente ad oggetto: “Approvazione del testo definitivo della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio” – si prevede che

(comma 1) “ ... le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Ente responsabile dell'ATO, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, e nel quadro del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti dall'AEEG a seguito di:

... c) verifiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione ...” e, nel contempo, ai commi 2 e 3 che “... 2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall'AEEG. 3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva ...” (cfr Art. 16, Revisione tariffaria)

“ ... l'Ufficio d'Ambito controlla il Servizio e l'attività del Gestore ai fini di a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato; ... e) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza ...” (Art. 18 Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito – Comma 1)

“ ... l'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di proporre la variazione del programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste dalle leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'ufficio d'Ambito comunica al Gestore la propria proposta di variante, con le conseguenti correzioni al piano economico finanziario e alle tariffe del Piano d'Ambito nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Ufficio d'Ambito indica al Gestore anche i termini entro i quali la variante dovrà essere attuata ...” (cfr. Art. 17 – Varianti al programma degli interventi- comma 1)

“ ... la tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio il cui schema, redatto in conformità con lo schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. del 1 ottobre 2008, n. VII/8129, successivamente modificato e integrato a seguito anche di concertazione con le

Associazioni locali dei Consumatori è stato approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 34 del 27 settembre 2013 ...” (non consta che vi siano stati confronti con queste ultime) (cfr Art. 21 – Carta dei servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato- comma 1)

“ ... il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 34 del 27 settembre 2013, in cui sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso...” (cfr Art. 21 – Carta dei servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato- comma 8)

“ ... Il Regolamento è inviato all’utente contestualmente alla distribuzione della Carta e con onere a carico del Gestore ...”(cfr Art. 21 – Carta dei servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato- comma 10, precisando che non risulta che siano stati distribuiti agli utenti né la carta dei servizi né il regolamento).

Tutto quanto *supra* non è stato posto in essere e, men che meno, tenuto nella debita considerazione (esempio evidente di tanto è la questione relativa alle utenze di montagna: S.Ec.Am. Spa ha iniziato il servizio a luglio 2014 e nonostante siano trascorsi oltre due anni non si sa come verranno trattate e le nuove deliberazioni nn. 42 e 43/2016 del CDA dell’Azienda non risolvono certamente il problema).

Ma quel che risulta ancora più grave - frustrando il diritto all’informazione degli utenti/consumatori e minando alle radici la trasparenza dell’azione amministrativa in spregio all’art. 97 cost. e alla l. 241/90 smi – è la non condivisibile prassi

amministrativa adottata da Azienda e Gestore di modificare, di volta in volta, il piano d'ambito e tariffario vigente con delibere a spot secondo percorsi piuttosto singolari ed irrazionali dal punto di vista del buon andamento della pa (*absit iniuria verbis*).

Tutto ciò con buona pace dei principi di cui alla Carta dei Servizio!

XIII) SULLE INFORMAZIONI RISPETTO ALLA QUALITA'

DELL'ACQUA

29) *SECAM Spa* ha affermato, anche a mezzo stampa, di aver ereditato una situazione delle reti, anche dal punto di vista igienico sanitario, che appare drammatica e ne ha pubblicato delle foto *shock*. Ma se la situazione era così drammatica non si dovevano avvisare i sindaci affinché venissero emanate apposite ordinanze per la tutela igienico sanitaria degli utenti/consumatori?

Recentemente, per quel che consta, pare che siano emerse alte concentrazioni di arsenico nell'acqua in relazione ad alcuni territori.

Tuttavia S.Ec.Am. Spa afferma che tutto è regolare, forse perché teme eventuali conseguenze a livello di risarcimento dei danni e/o indennitarie (si rammenta che la poca trasparenza delle informazioni fornite alla popolazione sulla qualità delle acque ha avuto le sue conseguenze a livello giudiziario: infatti, il 22 gennaio 2012 il TAR del Lazio con la sentenza n. 644 ha condannato il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Salute al risarcimento dei cittadini dei comuni delle sei regioni interessate - Lazio, Toscana, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Umbria - che hanno utilizzato acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge).

All'uopo allertata, S.Ec.Am. Spa ha nuovamente risposto che non sussiste alcuna problematica (anche se già pag. 261 della Relazione al Piano d'Ambito - cap. 5.3.: livelli di servizio – ultimo capoverso - si legge che la “... contaminazione

chimica delle acque è praticamente inesistente; l'unico problema rilevante è costituito dalla presenza, in alcune situazioni, di arsenico di origine naturale in concentrazioni superiori ai limiti di legge; dalla data di vigenza del D.Lgs.31/2001 si sono riscontrati superamenti del limite di questo parametro in 19 acquedotti, distribuiti in 16 comuni, con interessamento di circa 25.000 abitanti. Al 31.12.2012 il problema è stato superato in buona parte dei comuni con interventi di diluizione delle acque, abbandono di fonti contaminate e installazione di impianti di abbattimento. E' tuttora irrisolta la situazione di 2 acquedotti che distribuiscono acque con valori oltre i limiti a circa 700 abitanti ... ”).

Invece, una società che si occupa di produzione idroelettrica ha affisso nella sua proprietà cartelli indicanti il divieto di consumare acqua del rubinetto ai suoi dipendenti (al riguardo è stato anche interessato il comune di Piateda e si è in attesa di determinazioni in merito).

30) Per ovviare alle suddette problematiche cosa si è pensato di fare da parte dell'Azienda e del Gestore ?

Applicare uno sconto sulla tariffa laddove ci si trovi in presenza di acqua di scarsa potabilità che “ ... potrà avvenire solo previa richiesta scritta del Sindaco in qualità di autorità locale igienico sanitaria ... ” (cfr. deliberazione del CDA dell'Ufficio d'ambito n. 47 del 19 ottobre 2015, dove tra l'altro si legge: “ ... delibera di fare propria la proposta del gestore ...”).

Ma anche tale soluzione – al di là della intrinseca fragilità ed arbitrarietà dal punto di vista igienico sanitario ... *in barba* anche al principi di massima cautela e di precauzione – mostra i suoi limiti anche dal punto di vista del sinallagma tra Gestore e utente/consumatore.

Invero, nel caso di fornitura di acqua non potabile non si rende alcun servizio utile e, dunque, alcun corrispettivo va corrisposto da chicchessia (cfr. sent. cit. Tar Lazio: “ ... a giudizio del Collegio, alla stregua della normativa nazionale e comunitaria costituisce un chiaro principio di diritto la necessità che la tariffa prefissata in via generale per l’utenza di un servizio pubblico locale di rilevanza economica sia fissata sulla base del servizio effettivamente fornito al singolo utente (esulando del tutto tale pagamento dai diritti riconducibili a strumenti di fiscalità generale, fatte salve le eventuali “fasce sociali”), e che pertanto la tariffa, in particolare se il servizio -come nella fattispecie e di regola accade- sia gestito in condizioni non concorrenziali e non consenta la scelta dei consumatori fra fornitori diversi, non possa essere unicamente parametrata ai costi ed investimenti prescindendo dalla valutazione della effettiva adeguatezza e qualità del servizio prestato e fruito dai consumatori...” (e di tanto doveva e si dovrà tener conto anche con riguardo a tutto l’impianto delle tariffe ... *et de hoc satis !*)

XIV) SULLA FATTURAZIONE

31) A pag. 324 (Capitolo 6 – 6.4.1.) della Relazione del Piano d’Ambito si afferma che la “ ... scadenza di fatturazione non può essere superiore al semestre. E’ assicurata all’utente la possibilità di autolettura. Per il pagamento delle bollette deve essere consentito il pagamento anche tramite bonifico. Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l’erogazione in caso di morosità dell’utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell’autorità competente ...”.

Orbene, il gestore ha iniziato la sua attività sin dall’1.07.2014 ma, ad oltre due anni, gli utenti/consumatori di alcuni comuni non hanno ancora ricevuto le fatture fiscali relative al secondo semestre 2014.

Palese la violazione della carta del servizio che prevede la fatturazione semestrale; evidente che per tutti gli utenti/consumatori (con particolare riguardo ai non abbienti) ricevere bollette notevolmente “pesanti” per un periodo molto lungo può costituire gravissimo pregiudizio.

E non si tralascia di sottolineare, non solo *ad colorandum*, che per i soggetti tenuti alla contabilità (albergatori, ristoratori e/o altri) non ricevere le fatture commerciali (e quindi non contabilizzarle) nei periodi di competenza rappresenta un problema anche dal punto di vista della corretta redazione dei bilanci.

XV) INSTALLAZIONE DEI CONTATORI E QUOTA PRO DIE,

ALLACCIAMENTI E CONFLITTO DI INTERESSI

32) Per quanto riguarda i contatori, S.Ec.Am. Spa (... *bontà sua*) promette che, a chi inoltrerà domanda di installazione del contatore entro il 30 aprile 2016 (dapprima la scadenza era stata fissata al 31.12.2015, poi, al 29.02.2016 ed infine al 30 aprile) sulla fattura del 2° semestre 2015 verrà conteggiato il reale consumo calcolato proporzionalmente (*quota pro die*), ma non rinunciando per il pregresso al pagamento di 153 mc (senza nulla concedere e/o riconoscere, dunque illegittimo comunque, vedi *supra*) per il 2° semestre 2014 e 1° semestre 2015: tanto è illegittimo in forza di quanto al riguardo si afferma a pag. 287 della Relazione al Piano d'Ambito, Capitolo 5, Stato di fatto dei servizi idrici –punto 5.6.3. – Le nuove tariffe del S.I.I. (vedi *supra*).

Inoltre, per i contatori che dovranno per legge - per stessa ammissione confessoria di S.Ec.Am. Spa (come potrà essere dimostrato, all'uopo, anche in via testimoniale) - essere installati dal gestore (in quel di Tirano, nell'incontro organizzato dalla CISL, si è affermato che i comuni avevano l'obbligo - quali gestori del servizio idrico - di installare i contatori: ora il Gestore è S.Ec.Am. Spa e

la conseguenza è ovvia, visto anche quest'ultimo pubblicamente si è impegnato ad eseguire il tutto entro il 2019; diversamente opinando si dovrebbe pensare che è stato ... *scaricato* (per utilizzare un'espressione icastica) sugli utenti/consumatori un obbligo facente capo ad altri) a costi compresi nella tariffa. Tanto più che il gestore pretende arbitrariamente:

- la predisposizione da parte e a spese dell'utente del pozzetto o altro posto a loro gradito;
- un aggravio di € 80,00 più IVA (di cui € 50,00 per pratica amministrativa e 30,00 per sopralluogo);
- idraulico esclusivamente convenzionato con S.Ec.Am. Spa a carico dell'utente ad un prezzo "fuori mercato" rispetto a quelli normalmente diffusi per l'installazione del contatore (per quel che consta, tali convenzionati artigiani – per il quale è stato praticamente creato un regime di monopolio o, a tutto concedere, di oligopolio - richiedono il corrispettivo di € 155,00 a fronte di un lavoro medio di 15-20 minuti, pari a ... *sic!* ... oltre € 450,00 l'ora).

Tutto ciò in assoluto spregio alle regole concorrenziali di mercato e, dunque, fin contrario ai più elementari principi di derivazione UE.

Salvo, poi, da parte del Gestore stipulare accordi particolari con alcuni comuni per l'installazione dei contatori (ad esempio nei comuni di Cino e Castello dell'Acqua, dove gli Enti hanno fin accettato di mettere risorse proprie aggiuntive per l'installazione dei contatori) !!!

La delibera n. 43/2016 del CDA dell'Azienda non risolve tale situazione; anzi si tenta di consolidarla, ancora con buona pace della ragioni degli utenti/consumatori.

33) Non dissimili sono le problematiche relative agli allacciamenti, laddove si impone all'utente/consumatore di rivolgersi obbligatoriamente al Gestore.

Infatti, al paragrafo 4.2 del Regolamento, si legge:

" ... *La realizzazione dell'allacciamento sulla tubazione principale, la posa del contatore e la posa del tratto di tubo tra il contatore e l'acquedotto comunale, dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal personale incaricato dal Gestore. L'utente deve garantire l'accesso in proprietà privata per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione e manutenzione dell'allacciamento. La manutenzione dell'allaccio è effettuata a cura del Gestore con un contributo spese a carico dell'Utente ...*".

Ma non dovrebbe essere così, visto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con Provvedimento n. 19045 del 05.12.2008, confermato dal provvedimento n. 24529 del 14.10.2013 ha, invece, stabilito che l'attività di realizzazione degli allacci delle abitazioni alla rete idrica o fognatura non risulta direttamente rientrante tra quelle costituenti il SII e pertanto tale attività, in quanto estranea a quelle oggetto di affidamento *ex lege* al gestore unico, dovrebbero essere soggette alle regole della concorrenza.

A tal proposito l'Autorità indica che il gestore unico possa:

- i) essere esonerato dalla propria responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità o materiali;
- ii) possa sottoporre gli allacciamenti realizzati da terzi ad apposite verifiche e collaudi previa rendicontazione all'utenza dei costi effettivamente sostenuti.

34) Tanto più che alla “ricognizione” delle reti ha provveduto il Gestore.

A pag. 258 della Relazione del Piano d’ambito (capitolo 5: stato di fatto dei servizi idrici- quarta riga) si legge: “ ... *La ricognizione delle opere e degli impianti è stata effettuata da S.EC.AM. SPA ...*”.

Tale “ricognizione” sullo stato di consistenza delle reti, però, è stata affidata dall’Ente Provincia a S.Ec.Am. Spa molto tempo prima che questa ultima venisse formalmente individuata come gestore unico del servizio.

Più volte in Consiglio Provinciale è stato richiesto di render conto ai Comuni su detta “ricognizione” ma tanto non è mai accaduto.

Peraltro, appare evidente come sussista in merito (quantomeno) un conflitto di interessi: atteso che l’incarico per la “ricognizione” delle reti è stato affidata a S.Ec.Am. Spa, poi, individuato come Gestore si è venuta a realizzare una fattispecie illegittima di sovrapposizione tra controllato e controllore.

Infine, si segnala che, nonostante siano state raccolte circa 7000 firme su una petizione popolare che metteva in evidenza alcune delle criticità sopraesposte; nonostante siano partite altre petizioni di singoli comuni o località (Bema, Morbegno ed altri); nonostante la circostanza che l’Azienda abbia ricevuto decine (forse centinaia) di segnalazioni; nonostante tutto ciò, con *nonchalance*, nel testo della deliberazione n. 20 del 15 marzo 2016 del CDA della stessa Azienda si legge testualmente: “... dalle argomentazioni degli autorevoli rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale è emerso chiaramente quanto segue: - l’operato dell’Ufficio d’ambito è stato ritenuto degno di apprezzamento; le scelte effettuate sono state corrette ...”;

In verità gli atti finora emanati dell’Ufficio d’Ambito sembrano piuttosto (quantomeno) approssimativi. A solo titolo di esempio si fa presente che in data 11.02.2016 è stato sottoposto alla Conferenza dei Comuni l’approvazione dell’aggiornamento del Regolamento della Conferenza dei Comuni; ebbene l’art. 8 di tale nuovo regolamento recita testualmente “Art. 8 -Approvazione del Regolamento. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale, è

ratificato dalla Conferenza dei Comuni nel corso della prima seduta. Eventuali successive modifiche sono approvate dalla Conferenza medesima.” Sarebbe come dire che una deliberazione di un consiglio comunale può essere modificata dalla Giunta o viceversa.

Ma vi è di più !

Infatti, a pag. 295 – Capitolo 6 – Obiettivi e criticità del Piano d’Ambito, nelle note in calce si legge una specificazione che è certamente relativa al capitolo del 3 del Piano d’Ambito di Lecco ... *sic!*

Tanto a dimostrazione del fatto che tutto è stato redatto in modo erroneo, impreciso, come pure emerge *ad videndum* anche dalle deliberazioni nn. 42 e 43 del CDA dell’Azienda che perpetuano tale *modus operandi*.

Tutto ciò esposto e ritenuto, ex artt. 1 e 3 D.Lgs. 198/2009, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione e/o la corretta erogazione del SII nei comuni facenti parte della Provincia di Sondrio, si chiede che vengano posti in essere i seguenti

INTERVENTI

1. la Provincia provveda a sanare gli atti di propria competenza in forza dei motivi di cui alla narrativa che precede nella presente istanza;
2. ogni organismo e/o Ente, per gli atti di pertinenza - previa adozione delle linee guida da parte del soggetto competente - adotti gli opportuni rimedi affinché siano ripristinati i requisiti di "controllo equivalente" (ed effettivo) della P.A. sulle attività esecutive e gestorie affidate all’Azienda e al Gestore, ovvero adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi e/o comunque decisioni nelle competenti sedi finalizzate al ripristino del S.I.I., in relazione alla forma organizzativa e/o

- proprietaria prescelta, in modo trasparente, chiaro e comprensibile così da garantire un servizio di qualità nel rispetto dei principi di continuità, partecipazione, cortesia e, non ultimi, eguaglianza, imparzialità di trattamento, efficacia ed efficienza;
3. adottarsi ogni provvedimento utile e/o necessario alla ricostituzione di un corretto svolgimento della funzione e di una corretta erogazione del servizio anche, e non solo, mediante: annullamento/revoca/rimborso di tutte le fatture fiscali emesse sino ad oggi per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede nella presente istanza con ridefinizione della tariffa del S.I.I. quale effettivo corrispettivo del servizio prestato, anche con riguardo all'applicazione dell'IVA e degli altri tributi nel rispetto delle norme di legge, regolamentari ed amministrative e del metodo tariffario vigente, con applicazione della modulazione oggettiva/soggettiva e senza corrispettivi forfettari;
 4. disporsi che i contatori debbano essere installati a cura e spese del gestore e, conseguentemente, disporsi il rimborso delle spese che gli utenti/consumatori hanno affrontato sino ad ora per l'installazione dei contatori;
 5. disporsi che il bilancio di esercizio venga redatto tenendo conto delle osservazioni di cui alla narrativa che precede in quest'atto;
 6. predisporre controlli capillari e periodici sulla qualità e sanità dell'acqua con predisposizione di ogni opportuno strumento tecnico o strutturale volto a risolvere i problemi di erogazione della risorsa idrica nonché la sicurezza e sanità delle infrastrutture dalla fonte al luogo di erogazione;
 7. assicurarsi che nei processi decisionali venga garantita la partecipazione e la rappresentanza popolare attraverso il coinvolgimento dei Comitati e delle Associazioni in difesa dei Consumatori;

8. avviarsi verifiche interne volte ad accertare eventuali responsabilità in capo a proprie strutture e/o dipendenti e/o altri soggetti comunque sottoposti a coordinamento controllo o in qualsiasi caso e a qualunque titolo agenti in nome od in favore dei destinatari della presente anche, ove occorra, trasmettendo le informazioni e/o documenti in proprio possesso alle competenti autorità;
9. di adottare ogni altro provvedimento idoneo a soddisfare i diritti e i legittimi interessi degli odierni istanti, ponendo rimedio a tutti i disservizi dedotti. Con immediata revoca/annullamento in autotutela amministrativa delle delibere del CDA della azienda nn. 42 e 43 del 2016.

Tutto quanto *supra* esposto e ritenuto, con adesione dei seguenti utenti/ consumatori e della Confconsumatori *ut supra* , in uno ai sottoscritti avvocati

SEGUONO 538 Pagg
DI ADESIONI ALLA
CLASS ACTION

